

ALLEGATO B (a determina n° 231 del 10/02/2015)
(da redigersi in lingua italiana ed in carta semplice)

All'Ambito Distrettuale Urbano 6.5
c/o Comune di Pordenone
Settore Politiche Sociali
Via San Quirino, 5
33170 - PORDENONE

OGGETTO: VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE – ISTANZA DI CANDIDATURA

I sottoscritt _____, nat_ a _____
il _____, di cittadinanza _____, residente a
_____ in via _____, codice fiscale n.
_____ e partita IVA n. _____ (indicare solo se in possesso),
tel. _____ Fax. _____, e-mail _____

CHIEDE

di partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico di REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE

A tal fine,

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione _I_ sottoscritt_ decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata;

DICHIARA

di essere in possesso dei richiesti requisiti d'accesso alla procedura di cui trattasi, precisando

1. (barrare la casella che interessa)

- di avere conseguito la laurea in _____,
con frequenza di un corso di durata _____, presso l'Università di
_____ nell'anno accademico _____, con la
seguente votazione finale : _____;

ovvero (qualora la laurea fosse stata conseguita all'estero)

di avere conseguito la laurea in _____,
con frequenza di un corso di durata _____, presso l'Università di
_____ nell'anno accademico _____, con la
seguente votazione finale : _____ e di avere ottenuto l'attestazione di
equipollenza della laurea a quella italiana con atto _____
emesso da _____;

2. Di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili numero iscrizione _____,
data _____;

3. Di aver svolto pregressa attività, documentabile, in qualità di revisore e certificatore delle spese,
nell'ambito di progetti finanziati da soggetti terzi;

4. Di possedere conoscenza informatica avanzata dei programmi di office automation;

5. di non trovarsi in alcuna delle cause che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione, ai
sensi dall'art. 38 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., né di avere avuto comminata a proprio
carico alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, in particolare ai sensi
dell'art. 9 – comma 2 – lett. c); (nota 1)

6. (barrare la casella che interessa)

di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, ai sensi dell'art. 38 –
comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ovvero

che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, ai sensi dell'art. 38 – comma 2
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono le seguenti:

_____ (nota 1)

7. di non trovarsi, altresì, in alcuna situazione che gli impedisca di contrarre con l'Amministrazione
Comunale di Pordenone;

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA

a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, da utilizzarsi solo
ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'ente locale, fatta salva la
normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

b) autorizza, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla pubblica amministrazione, per

quanto riguarda il corretto svolgimento dell'attività amministrativa riguardante la procedura valutativa, con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di incarico;

c) chiede di inviare eventuali comunicazioni a:

Indirizzo _____

Tel. _____

Cell. _____

Fax _____

e-mail _____

(luogo) (data)

_____, li _____

Firma

ALLEGATI:

N.B. La presente istanza/dichiarazione, PENA L'ESCLUSIONE, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

AVVERTENZA:

Il Modello prevede alcune alternative. L'omissione equivale ad incompletezza, salvo che:

- la dichiarazione sia sostituita dal corrispondente certificato (con esclusione della possibilità di sostituire con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti generali previsti dal comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006)
- il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti presentati a corredo dell'istanza.

(nota 1)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 38. Requisiti di ordine generale

(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) (165) (166) (168)

In vigore dal 19 agosto 2014

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (162) (169)
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (155) (170)
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (156)
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (157)
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (158)
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (159)
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (150)
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; (167)
- l) che non presentino la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; (160)
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; (148)
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (149)
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; (151)
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (153).

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (152)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (161)

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (154)

...omissis....

(148) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007.

(149) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e, successivamente, così sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011.

(150) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e, successivamente, così sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011.

(151) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.9), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011.

(152) Comma inserito dall'art. 2, comma 19, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011.

(153) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166; vedi, anche, l'art 3, comma 5, del medesimo D.L. 135/2009.

(154) Comma modificato dall'art. 3, comma 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 5 del predetto art. 3, D.L. 135/2009 e, successivamente, sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.